

**ALLEGATO 2**

**SCHEMA DI CONTRATTO**

**CONDIZIONI SPECIALI**

**APPALTO SPECIFICO INDETTO DA CONSIP S.P.A. PER IL RINNOVO DELLA MANUTENZIONE E LA FORNITURA DI NUOVE LICENZE DEL MOTORE DI RICERCA EXALEAD PER LA PIATTAFORMA ACQUISTINRETEPA.IT NELL'AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LA FORNITURA DI PRODOTTI E SERVIZI PER L'INFORMATICA E LE TELECOMUNICAZIONI - ID 2059**

**CLASSIFICAZIONE DEL DOCUMENTO: CONSIP PUBLIC**

---

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per Appalto Specifico indetto da Consip S.p.A. per il rinnovo della manutenzione e la fornitura di nuove licenze del motore di ricerca Exalead per la piattaforma acquistinretepa.it nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni - ID 2059

Allegato 2 – Schema di Contratto - Condizioni Speciali



### **Parte Speciale**

**Articolo 1 S: Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione**

**Articolo 2 S: Durata**

**Articolo 3 S: Modifica del contratto durante il periodo di efficacia**

**Articolo 4 S: Obblighi e adempimenti a carico dell'Impresa**

**Articolo 5 S: Proprietà delle apparecchiature e titolarità delle licenze d'uso**

**Articolo 6 S: Garanzie**

**Articolo 7 S: Subappalto**

**Articolo 8 S: Consegna**

**Articolo 9 S: Verifica di conformità**

**Articolo 10 S: Servizio di manutenzione**

**Articolo 11 S: Servizio di supporto specialistico**

**Articolo 12 S: Penali**

**Articolo 13 S: Corrispettivo**

**Articolo 14 S: Fatturazione e pagamento**

**Articolo 15 S: Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari**

### **Parte Generale**

**Articolo 1 G: Valore delle premesse e norme regolatrici**

**Articolo 2 G: Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali**

**Articolo 3 G: Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro – Inadempienze retributive e contributive**

**Articolo 4 G: Obblighi di riservatezza**

**Articolo 5 G: Brevetti industriali e diritti d'autore**

**Articolo 6 G: Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software**

**Articolo 7 G: Proprietà dei prodotti**

**Articolo 8 G: Danni, responsabilità civile e, ove applicabile, polizza assicurativa**

**Articolo 9 G: Oneri fiscali e spese contrattuali**

**Articolo 10 G: Garanzia definitiva**

**Articolo 11 G: Recesso**

**Articolo 12 G: Divieto di cessione del contratto e cessione del credito**

**Articolo 13 G: Trasparenza dei prezzi**

**Articolo 14 G: Subappalto**

**Articolo 15 G: Foro esclusivo**

**Articolo 16 G: Trattamento dei dati personali**

**Articolo 17 G: Risoluzione**

**Articolo 18 G: Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001 – Codice etico - Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza**

**Articolo 19 G Incompatibilità**



## CONDIZIONI SPECIALI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO

### TRA

Consip S.p.A., con sede legale in via Isonzo, 19/E – 00198 Roma, iscritta al registro delle imprese di Roma al n. 05359681003, con CF e P.IVA 05359681003, nella persona di \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_, giusta i poteri conferitigli da \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ ed elettivamente domiciliato ai fini del presente Contratto in via Isonzo, 19/E – 00198 Roma (di seguito per brevità anche “**Committente**”)

### E

la Società \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_ = P.IVA \_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_ e legale rappresentante Dott. \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede sociale, giusta poteri allo stesso conferiti da \_\_\_\_ (di seguito per brevità anche “**Impresa**” o “**Fornitore**”)

### OPPURE

- \_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_ =, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_ e legale rappresentante Dott. \_\_\_\_\_, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_ =, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_ al n. \_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, e la mandante \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_ =, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_ al n. \_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in \_\_\_\_\_ dott. \_\_\_\_\_ repertorio n. \_\_\_\_\_;

(nel seguito per brevità congiuntamente anche “**Impresa** o “**Fornitore**”)

### PREMESSO CHE

- a) l’Impresa è risultata aggiudicataria della procedura indetta dalla Consip per la prestazione delle attività indicate nell’art. 1 S;
- b) l’Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto ed in particolare la garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, rilasciata da \_\_\_\_\_ mediante \_\_\_\_\_ avente numero \_\_\_\_\_, del valore di \_\_\_\_\_, e la polizza assicurativa richiesta della \_\_\_\_\_ avente numero \_\_\_\_\_; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale; pertanto potrà procedere alla stipula del presente contratto;



- c) successivamente alla sottoscrizione da parte della Committente, l'Impresa procederà alla sottoscrizione del contratto; la Committente provvederà alla gestione tecnica e amministrativa;
- d) il numero di repertorio del contratto è il seguente \_\_\_\_\_, il codice identificativo gara, CIG, è il seguente: 7542710931;
- e) il DVRI generico verrà integrato dalla Committente con il DVRI specifico prima dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- f) il contratto si compone di due parti "Condizioni generali del contratto" e "Condizioni speciali del contratto". Le Condizioni generali si applicano nell'ambito di tutti gli accordi tra la Committente e le Imprese e gli articoli che ne fanno parte recano, accanto al numero dell'articolo, la lettera "G". Le Condizioni speciali si applicano in funzione della disciplina propria rispetto all'oggetto contrattuale e i relativi articoli sono contraddistinti dalla lettera "S";
- g) in caso di discordanza tra quanto previsto nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto e quanto contenuto nelle Condizioni Generali del Contratto, prevarranno le previsioni contenute nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto;
- h) l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato "I" – Dichiarazione d'offerta; Allegato "II" – Capitolato tecnico; Allegato "III" – Chiarimenti inviati dalla Consip nel corso della procedura di gara; Allegato "IV" – Patto di integrità; Allegato "V" – Fatturazione elettronica; [<eventuale, Allegato VI, Contratto di avvalimento>](#)), nonché la dichiarazione del legale rappresentante del Fornitore posta in calce al presente atto, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;
- i) il Fornitore espressamente prende atto ed accetta che tutti i termini previsti dal presente contratto sono da intendersi "solari", ove non diversamente stabilito;
- j) valgono le seguenti definizioni:
  - per Committente si intende Consip S.p.A.;
  - per Amministrazione si intende il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che è proprietario dell'intero capitale di Consip,
  - ogni volta che nelle Condizioni generali viene eseguito un riferimento a "Committente e/o Amministrazioni", l'espressione deve intendersi riferita alla Committente.

**TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE E DOMICILIATE SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **ARTICOLO 1 S**

#### **OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE**

1. La Committente, nell'interesse proprio affida al Fornitore, che accetta, la fornitura dei prodotti e la prestazione dei servizi di seguito indicati, da eseguirsi conformemente alle



prescrizioni contenute negli Allegati al Contratto e in base alle condizioni e termini previsti nel presente Contratto:

- a) Servizio di Manutenzione del prodotto Exalead CloudView per le licenze già acquisite e installate in esercizio, all'interno della piattaforma di e-procurement [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it), come specificato in dettaglio nel Capitolato Tecnico;
  - b) Servizio di Supporto Specialistico, da utilizzare a consumo nel corso della durata contrattuale;
  - c) Acquisizione opzionale, nel corso della durata contrattuale, di Licenze d'uso a tempo indeterminato incrementali e token secondo lotti di dimensioni predefinite, come specificato nel Capitolato Tecnico;
  - d) Servizio di Manutenzione per le Licenze incrementali e per i token eventualmente acquisiti di cui al punto c).
2. I prodotti oggetto della fornitura dovranno essere conformi, salvo espressa autorizzazione della Committente alla variazione, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nella relativa documentazione tecnica e d'uso redatta in lingua italiana.
  3. Relativamente ai servizi oggetto della fornitura, si precisa che in virtù della natura complessa e articolata delle predette attività contrattuali, le stesse sono meglio specificate e disciplinate nel Capitolato tecnico. Le prestazioni dovranno essere eseguite secondo le modalità, le condizioni e i termini stabiliti nel presente contratto e nel Capitolato tecnico.
  4. I servizi oggetto del presente contratto dovranno essere erogati presso la sede Consip di via Isonzo 19/E - 00198 Roma, salvo diversa indicazione della Committente, che potrà richiedere l'erogazione dei servizi in altra sede, comunque ubicata in Roma. Salvo diversa indicazione della Committente, per la consegna il Fornitore dovrà attenersi alle modalità descritte nel Capitolato tecnico.
  5. Il Fornitore si obbliga, a mettere a disposizione della Committente le chiavi di accesso per il download necessario per l'utilizzo delle Licenze di cui all'art. 1 comma 1 lettera c) tramite PEC o mail inviata ad \_\_\_\_\_. Il Fornitore dovrà inviare ogni informazione necessaria al fine di permettere l'identificazione delle Licenze e la conseguente possibilità di utilizzarle. Le Licenze dovranno essere corredate di relativa documentazione tecnica necessaria per il corretto utilizzo. Da tale mail dovranno risultare le seguenti informazioni: i) la ragione sociale del Fornitore; ii) il numero di repertorio del Contratto; iii) la descrizione dettagliata dei prodotti, con i relativi quantitativi e il tipo, modello e numero seriale delle versioni dei prodotti software. A tale documentazione dovrà essere allegata la relativa documentazione amministrativa. La ricezione della mail da parte della Committente vale esclusivamente come avviso di ricezione dell'oggetto di fornitura, essendo la sua accettazione definitiva subordinata all'esito positivo della Verifica di Conformità a valle dell'installazione. Qualora, a seguito di successive verifiche, la Committente rilevasse che il Fornitore abbia erogato delle Licenze non conformi ai quantitativi e/o alle caratteristiche tecniche previste nel Contratto, essa si riserva la facoltà di respingere l'erogazione dei prodotti.
  6. Qualora, a seguito di successive verifiche, la Committente rilevasse che il Fornitore abbia consegnato dei beni non conformi ai quantitativi e/o alle caratteristiche tecniche e

Classificazione del documento: Consip Public

5 di 24

Schema di Contratto per Appalto Specifico indetto da Consip S.p.A. per il rinnovo della manutenzione e la fornitura di nuove licenze del motore di ricerca Exalead per la piattaforma [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni - ID 2059

Allegato 2 – Schema di Contratto - Condizioni Speciali



qualitative indicate nel contratto, la Committente si riserva la facoltà di respingere i prodotti in consegna senza alcun addebito per la stessa.

7. Sono designati quale Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 il Dott. \_\_\_\_\_ e Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016 il Dott. \_\_\_\_\_>.
8. Entro 5 (cinque) giorni solari dalla data di stipula del contratto, l'Impresa comunicherà alla Committente:
  - a) il nominativo del Responsabile della Fornitura, il quale assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente Contratto;
  - b) un numero di telefono con accesso prioritario, almeno un numero di fax e un indirizzo di e-mail diretto, ai quali potrà essere inviata ogni comunicazione relativa all'esecuzione delle attività contrattuali. In particolare il Fornitore dovrà garantire la presenza di un esperto specializzato sul Prodotto, con conoscenza della lingua italiana, al quale rivolgersi, senza alcun limite sul numero delle chiamate, per la soluzione di ogni problematica di malfunzionamento e/o di anomalia del Prodotto. L'organizzazione del suddetto servizio di comunicazione dovrà essere a carico del Fornitore. Resta inteso che, per tutta la durata contrattuale, il Fornitore dovrà garantire la piena funzionalità dei suddetti mezzi di comunicazione, comunicando tempestivamente alla Committente eventuali modifiche.

## **ARTICOLO 2 S**

### **DURATA**

1. Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione e avrà termine allo spirare di 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla "Data di avvio delle attività", concordata fra le Parti nel 01/01/2019.
2. La Committente si riserva di redigere apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con il Fornitore.
3. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, la Committente si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016.

## **ARTICOLO 3 S**

### **MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA**

1. La Committente si riserva la facoltà, nei limiti di quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, di chiedere al Fornitore prestazioni supplementari che si rendano necessarie e non siano incluse nel contratto, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 106, comma 1, lettera b), D. Lgs. n. 50/2016; la Committente



comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini di cui all'art. 106, comma 8 del medesimo decreto.

2. La Committente si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente contratto ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera c), D. Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 106, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 la Committente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini e con le modalità ivi indicati.
3. Nei casi di cui precedenti due commi del presente articolo, la Committente eseguirà le pubblicazioni prescritte dall'art. 106, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016.
4. La Committente si riserva la facoltà, di cui all'art. 106, comma 1, lett. e) D.lgs. n. 50/2016, di apportare modifiche non sostanziali al Contratto, fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo.
5. Inoltre, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, ove ciò si renda necessario in corso di esecuzione, la Committente potrà imporre al Fornitore un aumento delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti nel presente contratto. In tal caso, il Fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Si precisa che, in caso di diminuzione delle prestazioni, il Fornitore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi specificati nell'Allegato "I" (Dichiarazione d'offerta).
6. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal Fornitore se non è stata approvata dalla Committente nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, a carico del Fornitore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.
7. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 106, d.lgs. 50/2016.
8. Per le sole prestazioni a carattere continuativo di cui all'art. 1 S comma 1 lett. a) e lett. d), la Committente, in conformità a quanto disposto all'articolo 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, si riserva la facoltà in corso di esecuzione di modificare la durata del contratto, con comunicazione inviata a mezzo PEC al Fornitore, prorogandolo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ivi inclusa la stipula del contratto. In tal caso il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Committente.

#### **ARTICOLO 4 S**

##### **OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'IMPRESA**

1. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non

Classificazione del documento: Consip Public

7 di 24

Schema di Contratto per Appalto Specifico indetto da Consip S.p.A. per il rinnovo della manutenzione e la fornitura di nuove licenze del motore di ricerca Exalead per la piattaforma acquistinretepa.it nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni - ID 2059

Allegato 2 – Schema di Contratto - Condizioni Speciali



esaustivo anche quelli relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della fornitura e dei servizi accessori, nonché ai connessi oneri assicurativi.

2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire le prestazioni tutte oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, nonché nel presente contratto e nei suoi allegati.
3. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. Il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti della Committente.
4. I prodotti software oggetto della fornitura dovranno essere conformi, salva espressa autorizzazione della Committente alle eventuali variazioni, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e nella relativa documentazione tecnica e d'uso.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
6. Il Fornitore si impegna inoltre a garantire alla Committente che tutte le persone fisiche coinvolte nell'esecuzione contrattuale (siano essi suoi dipendenti o collaboratori o liberi professionisti o, ancora, dipendenti o collaboratori o liberi professionisti dell'eventuale ausiliaria o dell'eventuale subappaltatore), si siano impegnate a rispettare e rispettino il Codice etico della Committente, il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e non si ponga in conflitto di interessi nei confronti della stessa Committente. In caso di violazione di tali impegni la Committente ha facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.
7. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Committente di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
8. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committente, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
9. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto il diritto il presente contratto.





10. Il Fornitore è tenuto a comunicare alla Committente ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire alla Committente entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.
11. *<eventuale nel caso in cui il Fornitore abbia fatto ricorso all'avvalimento>*: Ai sensi di quanto stabilito all'art. 89, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, la Committente esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto >.

## **ARTICOLO 5 S**

### **PROPRIETÀ DELLE APPARECCHIATURE E TITOLARITÀ DELLE LICENZE D'USO**

1. Le licenze d'uso dei prodotti software, di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera c), nonché la proprietà della relativa documentazione, sono concesse alla Committente in modo perpetuo, non esclusive e trasferibili ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 19 dicembre 2003; la Committente ne sarà titolare a partire dalla "Data di accettazione della fornitura"; prima di tale data tutti i rischi saranno a carico del Fornitore anche nell'ipotesi di detenzione dello stesso da parte della Committente; le licenze, pertanto, dovranno prevedere espressamente la facoltà di utilizzo dei prodotti software, nonché delle relative versioni correttive, da parte del personale della Committente e di terzi da queste autorizzati.

## **ARTICOLO 6 S**

### **GARANZIE**

1. Il Fornitore garantisce la piena titolarità delle licenze d'uso dei programmi software forniti, e dichiara che tali suoi diritti sono liberi da vincoli o diritti a favore di terzi.
2. Il Fornitore garantisce espressamente che le apparecchiature, i materiali ed i supporti sui quali sono caricati i programmi sono esenti da vizi dovuti a progettazione o ad errata esecuzione o a deficienze dei materiali impiegati, che ne diminuiscano il valore e/o che li rendano inidonei, anche solo parzialmente, all'uso cui sono destinati.
3. Il Fornitore garantisce che i programmi sono esenti da vizi o difetti di funzionamento da essa conosciuti e/o conoscibili e che gli stessi sono conformi alle specifiche definite nel Capitolato Tecnico e nei relativi manuali d'uso. Il Fornitore garantisce, altresì, che i programmi sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.



4. Le suddette garanzie sono prestate in proprio Il Fornitore anche per il fatto del terzo, intendendo la Committente restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici dei vari materiali componenti la fornitura.
5. Le Parti convengono che i termini di cui agli articoli 1495, 1511 e 1667 c.c. decorreranno dalla "Data di accettazione della Fornitura" di cui al successivo articolo intitolato "Verifica di conformità".
6. Il termine per la denuncia dei vizi non riconoscibili viene convenuto in 6 (sei) mesi dalla scoperta.
7. In caso di inadempienza da parte del Fornitore alle obbligazioni di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo restando il risarcimento di tutti i danni, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell'articolo intitolato "Risoluzione", in seguito riportato, nonché dell'art. 1456 c.c..

## ARTICOLO 7 S

### SUBAPPALTO

*< se il subappalto è previsto, inserire successivi comma 1 e 2 ....>*

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, si è riservata di affidare in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:\_\_\_\_\_ alle imprese indicate in sede di gara, salvo quanto previsto dall'art. 105, comma 12, del d. lgs. n. 50/2016.
2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra riportate.

*< ...ovvero, in alternativa, se il subappalto non è previsto, inserire il successivo comma 1>*

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali.

## ARTICOLO 8 S

### CONSEGNA

1. La consegna della fornitura oggetto del presente contratto, sia se si tratti della fornitura di licenze incrementali o token di cui all'art. 1 S comma 1 lettera c), sia se si tratti degli aggiornamenti del prodotto inclusi nel servizio di manutenzione di cui all'art. 1 S comma 1 lettera a), dovrà essere eseguita dal Fornitore secondo le modalità previste nel Capitolato Tecnico ed entro i termini nello stesso stabiliti oppure entro il diverso termine stabilito tra le parti. Si precisa che la consegna della fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa.



## ARTICOLO 9 S

### VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. Entro il termine di 20 giorni decorrente dalla data di consegna, le componenti software, di cui all'art. 1 S lett. c) saranno sottoposte a Verifica di conformità da parte della Committente, al fine di riscontrare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni del Contratto e dei suoi Allegati.
2. A tal fine, nella consegna delle licenze il Fornitore dovrà allegare alla documentazione necessaria per la corretta installazione le articolazioni delle prove proposte per la Verifica di conformità.
3. Il Fornitore prende atto e accetta che la Verifica di conformità può comprendere anche prove diverse indicate dalla Committente.
4. La Verifica di Conformità verrà effettuata a seconda della complessità dell'oggetto contrattuale e verrà conclusa:
  - con riferimento alla fornitura di cui all'art. 1 S, comma 1 lett. c) entro il termine di 30 (trenta) giorni con decorrenza dalla consegna delle licenze o token;
  - con riferimento ai servizi di cui all'art. 1 S comma 1 lett. a), b) e d) entro il mese successivo al trimestre di riferimento.
5. Delle operazioni di Verifica di conformità verrà redatto apposito processo verbale che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al responsabile del procedimento.
6. La Verifica di conformità si intende positivamente superata solo se le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte e, pertanto, l'oggetto del contratto - in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative - sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni del Contratto e dei suoi allegati.
7. Nel caso di esito positivo della Verifica di Conformità la data del verbale verrà considerata quale "Data di Accettazione della Fornitura" con riferimento alla fornitura di cui all'art. 1 S comma 1, lett. c) ovvero "Data di accettazione del Servizio" con riferimento ai servizi di cui all'art. 1 S comma 1, lett. a), b) e d), relativamente alle attività verificate da parte della Committente.
8. Le verifiche, in corso di esecuzione del contratto, verranno ripetute con cadenza trimestrale e a seguito di ogni ordine di licenze incrementali. Nel caso di esito positivo di ogni verifica di conformità la data di ogni verbale verrà considerata quale "Data di Accettazione della Fornitura" con riferimento alla fornitura di cui all'art. 1 S comma 1, lett. c) ovvero "Data di accettazione del Servizio" con riferimento ai servizi di cui all'art. 1 S comma 1, lett. a), b) e d) relativamente alle attività verificate da parte della Committente.
9. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, l'Impresa dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo che sarà concesso dalla Committente in sede di verbale verifica di conformità, fatto salvo quanto previsto nei prescritti livelli di servizio. In tale



ipotesi la verifica di conformità verrà ripetuta, ferma l'applicazione delle penali relative di cui al successivo articolo intitolato "Penali". Tutti gli oneri che la Committente dovrà sostenere saranno posti a carico dell'Impresa.

10. Nell'ipotesi in cui anche la seconda verifica di conformità dia esito negativo, la Committente, ferma restando l'applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'articolo 17 G "Risoluzione", nonché dell'art. 1456 c.c..
11. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico del Fornitore.
12. In caso di esito positivo della verifica di conformità finale, la Committente rilascerà il "certificato di verifica di conformità" qualora risulti che il fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, nel rispetto di quanto previsto all'art. 102, d.lgs. n. 50/2016.
13. Conclusa positivamente la verifica di conformità la Committente rilascia il certificato di pagamento o altro documento equivalente ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.
14. Il soggetto incaricato, a seguito dell'intervenuta ultimazione dei servizi/forniture si impegna a rilasciare il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.
15. Su richiesta del Fornitore, la Committente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni delle forniture (CEF), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica di conformità positiva di tutte le prestazioni oggetto del contratto di cui all'art. 1 S.

## **ARTICOLO 10 S**

### **SERVIZIO DI MANUTENZIONE**

1. Il Fornitore si obbliga a prestare il servizio di manutenzione a pagamento di cui al precedente art. 1 S comma 1 lett. a) a partire dalla "Data di Avvio delle attività" fino alla scadenza del Contratto.
2. Il Fornitore si obbliga a prestare il servizio di manutenzione a pagamento dei prodotti software di cui al precedente art. 1 S comma 1 lett. d) a partire dalla "Data di Accettazione della Fornitura" relativa ai medesimi prodotti di cui all'art. 1 S comma 1 lett. c), fino alla scadenza del Contratto.
3. Il servizio di manutenzione, che dovrà essere prestato con le modalità indicate nel presente articolo e nel Capitolato Tecnico, comprende tutti gli oneri necessari per la perfetta e puntuale esecuzione del servizio stesso, nonché ogni altro onere per mantenere i prodotti software in stato di funzionamento coerente con la documentazione, nonché le modifiche tecniche atte ad elevare il grado d'affidabilità, a migliorarne il funzionamento ed aumentarne la sicurezza.
4. La manutenzione comprende, altresì, ogni prestazione atta all'eliminazione dei malfunzionamenti. Si precisa che, ai fini del presente contratto, si intende per malfunzionamento qualsiasi anomalia funzionale che, direttamente o indirettamente, provochi l'interruzione o la non completa disponibilità del servizio all'utenza e, in ogni caso,



- ogni difformità dei prodotti in esecuzione dalla relativa documentazione tecnica e manualistica d'uso.
5. Relativamente al software, il servizio di manutenzione comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
    - invio delle migliorie (correzioni, aggiornamenti e miglioramenti) dei Prodotti e relativa documentazione;
    - invio delle riparazioni e aggiornamenti che il Fornitore mette a disposizione dei propri clienti;
    - consegna di ogni nuovo update dei Prodotti; peraltro, la Committente avrà facoltà di utilizzare le nuove versioni e/o di continuare ad usare le precedenti. Per update si intende sia nuove release che nuove versioni dei Prodotti.
  6. Il servizio di manutenzione sarà prestato secondo i termini e gli orari indicati nel Capitolato tecnico.
  7. La Committente, eventualmente tramite Terzi autorizzati, comunicherà al Fornitore i malfunzionamenti mediante chiamata telefonica, e-mail o fax ai recapiti che l'Impresa metterà a disposizione in fase di stipula contrattuale o utilizzando apposito strumento web messo a disposizione dal Fornitore, precisando la descrizione del malfunzionamento, il Livello di Severità (individuato in coerenza con la definizione di tali livelli riportata nel Capitolato Tecnico), le eventuali soluzioni di bypass adottate da Consip e la data richiesta per la chiusura dell'intervento (conformemente al Livello di Severità individuato). Si precisa che la data e l'ora della segnalazione del malfunzionamento al supporto tecnico, via e-mail, fax, telefono o strumento web, vengono definite come ora di "apertura della chiamata", da cui decorrono i termini per l'eliminazione dei malfunzionamenti.
  8. Ai fini del rispetto dei precedenti termini è ammessa anche una fix temporanea, una circumvention o un bypass, purché seguito dalla correzione definitiva del malfunzionamento.
  9. Ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma 7, il Fornitore si obbliga a confermare la presa in carico del problema mediante comunicazione via mail o via fax alla Committente, entro i termini di seguito riportati:
    - a) Livello di Severità 1: entro 1 ora lavorativa;
    - b) Livello di Severità 2: entro 4 ore lavorative.
  10. Il Fornitore si impegna ad attivarsi al fine di ripristinare la funzionalità delle apparecchiature e dei prodotti software entro i seguenti termini perentori:
    - a) Livello di severità 1: risoluzione, entro 1 giorno solare dalla presa in carico del problema di cui al precedente comma. Qualora l'Impresa valutasse non sufficienti i tempi di risoluzione previsti, entro 4 (quattro) ore solari dalla presa in carico dovrà comunicarlo a Consip per definire congiuntamente i nuovi tempi di risoluzione del malfunzionamento, che in ogni caso dovranno tener conto del grado di criticità e di esposizione di Consip verso l'utenza;
    - b) Livello di severità 2: risoluzione, entro 3 giorni solari dalla presa in carico del problema di cui al precedente comma. Qualora l'Impresa valutasse non sufficienti i tempi di risoluzione previsti, entro 24 (ventiquattro) ore solari dalla presa in carico dovrà



comunicarlo a Consip per definire congiuntamente i nuovi tempi di risoluzione del malfunzionamento, che in ogni caso dovranno tener conto del grado di criticità e di esposizione di Consip verso l'utenza.

11. Ove la soluzione del malfunzionamento non intervenga entro il termine di cui al precedente comma 10, la Committente applicherà le penali di cui al successivo articolo intitolato "Penali", salvo in ogni caso il risarcimento al maggior danno.

## **ARTICOLO 11 S**

### **SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO**

1. Il Fornitore si obbliga a prestare il servizio di supporto specialistico di cui all'art. 1 S comma 1 lett. b), previa richiesta della Committente. Il Fornitore prende atto che per tale servizio la dimensione massima delle prestazioni contrattuali è pari a 15 (quindici) giorni persona. La Committente si riserva di consumare in tutto o in parte il predetto servizio sulla base delle esigenze che emergeranno in corso di vigenza contrattuale.
2. La Committente attiverà il servizio, indicando i relativi impieghi presunti della figura professionale, l'oggetto delle attività richieste, le date richieste per l'erogazione del servizio, mediante apposita comunicazione al Fornitore che potrà avvenire mediante strumento telematico all'indirizzo di cui all'art. 1 S comma 8.
3. Il servizio dovrà essere erogato nelle date indicate dalla Committente nella comunicazione di cui al precedente comma 2. Entro 1 giorno lavorativo dalla ricezione di tale comunicazione, l'Impresa potrà proporre una diversa data di erogazione del servizio, che dovrà essere approvata da Consip e in ogni caso non dovrà essere successiva a 3 (tre) giorni lavorativi rispetto alla data richiesta, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 12 S "Penali".
4. Ogni attività ed intervento richiesto ed erogato sarà consuntivato mediante "Nota d'Intervento", riportante i giorni uomo erogati, il periodo di riferimento e l'attività eseguita, e sarà sottoposto all'approvazione della Committente. Resta fermo il successivo esito della verifica di conformità del servizio di cui al precedente articolo 9 S.
5. Il servizio, a titolo esemplificativo e non esaustivo, comprende:
  - configurazione, integrazione e personalizzazione del Prodotto, anche in seguito a evoluzioni del Prodotto stesso;
  - implementazione di best practices;
  - supporto per la progettazione di architetture e infrastrutture;
  - test di funzionamento sistemistico ed applicativo;
  - tuning del software.
6. Il servizio verrà svolto presso la sede di Consip dal lunedì al venerdì nei seguenti orari dalle 9:00 alle 18:00. Consip potrà richiedere l'erogazione del servizio in sedi diverse, sempre sul territorio di Roma, indicando la diversa sede di erogazione nella comunicazione di cui al precedente comma 2.



## ARTICOLO 12 S

### PENALI

1. Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al termine di consegna delle licenze o token incrementali rispetto al termine di 10 giorni indicato al paragrafo 2.1.3 del Capitolato Tecnico, la Committente applicherà al Fornitore una penale pari allo 0,6‰ dell'ammontare netto contrattuale massimo previsto per la fornitura di Licenze d'uso a tempo indeterminato e token incrementali, di cui al successivo art. 13 S, comma 1, lettera c). Resta convenuto che il Fornitore s'intende in ritardo anche nel caso in cui fornisca prodotti non conformi alle prescrizioni contenute nel Capitolato.
2. Per ogni giorno lavorativo di ritardo nella fornitura delle nuove release e degli aggiornamenti dei prodotti software rispetto al termine di 30 giorni indicato al paragrafo 2.1.1 del Capitolato Tecnico, la Committente si riserva di applicare una penale pari allo 0,3‰ dell'ammontare netto contrattuale massimo previsto complessivamente per i servizi di manutenzione, di cui al successivo art. 13 S, comma 1, lettere a) e d).
3. Nel caso in cui la Committente accerti la presenza di virus nei prodotti consegnati, la stessa si riserva di applicare, una penale pari a € 1.000,00 per ogni inadempimento, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno subito.
4. Qualora la Verifica di conformità non si concluda positivamente entro il termine prescritto dall'art. "Verifica di conformità" applicherà una penale pari allo 0,3 ‰ dell'ammontare netto contrattuale massimo previsto complessivamente per l'acquisto delle licenze incrementali, di cui al successivo art. 13 S, comma 1, lettera c) per ogni giorno di ritardo fino alla conclusione positiva.
5. Nell'ipotesi in cui, nell'ambito dei servizi di manutenzione, di cui al precedente art. 10 S "Servizio di manutenzione", si verifichi un ritardo rispetto ai termini per la presa in carico, la Committente applicherà al Fornitore una penale pari a:
  - per Livello di severità 1: € 55,00\_per ogni ora lavorativa o frazione di ritardo;
  - per Livello di severità 2: € 30,00\_per ogni ora lavorativa o frazione di ritardo.
6. Nell'ipotesi in cui, nell'ambito dei servizi di manutenzione, di cui al precedente articolo intitolato "Servizio di manutenzione" si verifichi un ritardo rispetto ai termini di ripristino, la Committente applicherà al Fornitore una penale pari a :
  - per Livelli di severità 1: 1‰ dell'ammontare netto contrattuale massimo previsto complessivamente per i servizi di manutenzione, di cui al successivo art. 13 S, comma 1, lettere a) e d), per ogni giorno solare o frazione di ritardo;
  - per Livelli di severità 2: 0,6‰ dell'ammontare netto contrattuale massimo previsto complessivamente per i servizi di manutenzione, di cui al successivo art. 13 S, comma 1, lettere a) e d), per ogni giorno solare o frazione di ritardo.
7. Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al termine indicato all'art. 11 S comma 3 per l'erogazione del servizio di supporto specialistico, la Committente applicherà una penale pari



- allo 0,6‰ dell'ammontare netto contrattuale massimo previsto complessivamente per il servizio di supporto specialistico, di cui al successivo art. 13 S, comma 1, lettera b).
8. Nel caso in cui il Fornitore impieghi figura/e professionale/i di diversa qualifica e/o di livello inferiore a quello richiesto, la Committente applicherà una penale una tantum pari a € 1.000,00.
  9. Nel caso in cui l'Impresa proceda alla sostituzione della figura professionale impiegata per le prestazioni di supporto specialistico senza la necessaria preventiva valutazione e autorizzazione della Committente, quest'ultima applicherà una penale d'importo pari a € 500,00.
  10. Per ogni giorno solare di ritardo, relativamente alla comunicazione di cui all'art. 1 S comma 8 lett. a), la Committente applicherà una penale pari a 50,00€ (cinquanta/00).
  11. Per ogni giorno solare di ritardo, relativamente alla comunicazione di cui all'art. 1 S comma 8 lett. b), la Committente applicherà una penale pari a 50,00€ (cinquanta/00).
  12. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dal Fornitore e da questa comunicate alla Committente nel termine massimo di giorni 5 (cinque) solari dalla stessa contestazione. Nel caso di inadempienze di cui all'art. 3 G "Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro – Inadempienze contributive e retributive", resta salvo il diverso termine indicato.
  13. Il Fornitore prende atto ed accetta che la Committente si riserva di applicare le penali di cui ai precedenti comma anche durante gli eventuali periodi di sperimentazione delle applicazioni, così come specificato nel Capitolato tecnico.
  14. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la Committente si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
  15. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Fornitore si impegna espressamente a rifondere alla Committente l'ammontare di eventuali oneri che la stessa Committente dovesse subire – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità del Fornitore.
  16. La Committente, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della garanzia definitiva di cui all'articolo 10 G, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo.
  17. Il valore complessivo delle penali non può comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale di cui al successivo articolo intitolato "Corrispettivo", comma 1. Qualora il valore complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga il 10% di tale corrispettivo, la Committente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.





## ARTICOLO 13 S

### CORRISPETTIVO

1. L'importo globale massimo del contratto, calcolato sulla base della somma delle seguenti componenti:

- i) corrispettivi complessivi riportati nella dichiarazione d'offerta relativi ai servizi di manutenzione di cui all'art. 1 S co. 1 lett. a) e d), per una durata massima pari a 36 mesi,
- ii) corrispettivi unitari riportati nella dichiarazione d'offerta relativi al supporto specialistico di cui all'art. 1 S co. 1 lett. b), moltiplicati per la quantità massima acquistabile (15 giorni persona);
- iii) corrispettivi riportati nella dichiarazione d'offerta relativi all'acquisizione opzionale di Licenze d'uso a tempo indeterminato e token incrementali di cui all'art. 1 S co. 1 lett. c) per i lotti di dimensioni predefinite nel Capitolato Tecnico.

Tale importo globale massimo, onnicomprensivo fisso e invariabile, per l'esecuzione dell'oggetto contrattuale è pari a complessivi *<inserire importo in cifre >* € \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_), e risulta così suddiviso:

- a) il corrispettivo contrattuale per il Servizio di Manutenzione di cui all'art. 1 S, comma 1, lettera a) per 36 (trentasei) mesi è pari a *<inserire importo in cifre >* € \_\_\_\_\_, \_\_\_\_; il suddetto canone mensilizzato è pari a *<inserire importo in cifre >* € \_\_\_\_\_, \_\_\_\_;
- b) il corrispettivo contrattuale previsto per il Servizio di Supporto Specialistico di cui all'art. 1 S, comma 1, lettera b) è pari a *<inserire importo in cifre >* € \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_. Tale importo si intende quale corrispettivo massimo, calcolato sulla base della tariffa giornaliera per la figura professionale richiesta al paragrafo 2.1.2 del Capitolato Tecnico (da intendersi comprensiva delle eventuali trasferte, reperibilità ed extraorario), indicata nella dichiarazione d'offerta di cui all'allegato "I" e pari a *<inserire importo in cifre >* € \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_. Il corrispettivo effettivo sarà determinato sulla base della suddetta tariffa e del numero di giornate richieste e approvate dalla Consip;
- c) il corrispettivo contrattuale per la fornitura di Licenze d'uso a tempo indeterminato e token incrementali di cui all'art. 1 S, comma 1, lettera c), è pari a *<inserire importo in cifre >* € \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_. Tale importo si intende quale corrispettivo massimo, calcolato sulla base dei prezzi offerti per i singoli lotti di licenze, indicati nella dichiarazione d'offerta di cui all'allegato "I" e riportati nella tabella sottostante.

Lotto di licenze	Prezzo <i>&lt;inserire importo in cifre &gt;</i>
30.000.000 query per anno	€ _____, ____
60.000.000 query per anno	€ _____, ____
15 token	€ _____, ____

Il corrispettivo effettivo sarà determinato sulla base di tali prezzi e dei lotti di licenze o token effettivamente acquistati da Consip;

- d) il corrispettivo contrattuale per il Servizio di Manutenzione per le Licenze d'uso e token



incrementali di cui all'art. 1 S, comma 1, lettera d), è pari a *<inserire importo in cifre >* € \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_. Tale importo si intende quale corrispettivo massimo, calcolato sulla base dei canoni complessivi offerti per il servizio di manutenzione relativo ai lotti di licenze e token, incrementali indicati nella dichiarazione d'offerta di cui all'allegato "I" che tengono conto di una durata massima di 36 (trentasei) mesi di erogazione del servizio.

Nella tabella seguente si riportano i suddetti canoni mensilizzati.

<b>Lotto di licenze</b>	<b>Canone mensile per il servizio di manutenzione</b> <i>&lt;inserire importo in cifre &gt;</i>
30.000.000 query per anno	€ _____, ____
60.000.000 query per anno	€ _____, ____
15 token	€ _____, ____

Il corrispettivo effettivo sarà determinato sulla base dei canoni mensili effettivamente fatturabili, in ragione dei lotti di licenze effettivamente acquistati da Consip e della durata effettiva di erogazione del servizio per ogni singolo lotto acquistato, da calcolare a partire dalla "Data di Accettazione della fornitura" dello specifico lotto fino alla scadenza complessiva del contratto.

2. I predetti corrispettivi contrattuali si riferiscono all'esecuzione della fornitura e dei servizi connessi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
4. Il corrispettivo contrattuale è accettato dal Fornitore in base ai propri calcoli alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.
5. I corrispettivi dovuti al Fornitore per le prestazioni continuative, a decorrere dal secondo anno di esecuzione, sono oggetto di revisione secondo quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 sulla base di un'istruttoria condotta in considerazione dei prezzi di riferimento pubblicati dall'ANAC ai sensi dell'art. 9, comma 7, del D.L. 66/2014 o, in mancanza, in ragione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.
6. Tutti gli importi devono intendersi al netto dell'IVA.
7. Ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D. L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017.
8. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi del D.P.R. n.



633/72 e s.m.i.; conseguentemente, al presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico del fornitore medesimo.

## ARTICOLO 14 S

### FATTURAZIONE E PAGAMENTO

1. Ai fini del pagamento dei corrispettivi contrattuali di cui al precedente articolo 12 S "Corrispettivo", comma 1, il Fornitore:
  - a) con riferimento al Servizio di Manutenzione di cui all'art. 1 S comma 1 lett. a) il Fornitore potrà emettere fatture in rate trimestrali posticipate a decorrere dalla relativa "Data di accettazione del servizio" di cui all'art. 9 S comma 7;
  - b) con riferimento al Servizio di Supporto Specialistico di cui all'art.1 S comma 1 lett. b) il Fornitore potrà emettere fattura al termine del mese di riferimento sulla base del numero di giorni/persona effettivamente erogati, a decorrere dalla relativa "Data di accettazione del servizio" di cui all'art. 9 S comma 7;
  - c) con riferimento alla fornitura di Licenze incrementali di cui all'art. 1 S comma 1 lett. c), il Fornitore potrà emettere fattura a decorrere dalla relativa "Data di accettazione della fornitura" di cui all'art. 9 S comma 7;
  - d) con riferimento al Servizio di Manutenzione per le Licenze incrementali di cui all'art. 1 S comma 1 lett. d) il Fornitore potrà emettere fatture in rate trimestrali posticipate a decorrere dalla relativa "Data di accettazione del servizio" di cui all'art. 9 S comma 7.
2. Gli oneri derivanti da rischi interferenziali verranno fatturati dal Fornitore e rimborsati dalla Committente nella misura dallo stesso sostenuto e nel limite di quanto previsto dal DUVRI specifico.
3. La Committente opererà sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del contratto; le ritenute possono essere svincolare solo in sede di liquidazione finale, in seguito all'approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
4. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, la Committente procederà ad acquisire, *<eventuale nel caso di subappalto/subaffidamento anche per il subappaltatore/subaffidatario>*, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Committente, non produrrà alcun interesse.
5. La Committente, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento

---

Classificazione del documento: Consip Public

19 di 24

Schema di Contratto per Appalto Specifico indetto da Consip S.p.A. per il rinnovo della manutenzione e la fornitura di nuove licenze del motore di ricerca Exalead per la piattaforma acquistinretepa.it nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni - ID 2059

Allegato 2 – Schema di Contratto - Condizioni Speciali



derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate - Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Committente applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.

6. Si precisa che :
  - le fatture di cui al comma 1 lett. b) dovranno essere prodotte unitamente alle relative Note di intervento approvate;
  - le fatture di cui al comma 1 lett. a), c), d) dovranno essere prodotte unitamente al relativo verbale positivo di Verifica di Conformità.
  - nel caso in cui fosse necessario emettere una nota di credito a rettifica parziale o totale di una prestazione precedentemente fatturata, tale documento non dovrà avere segno negativo ma positivo.
7. Il Fornitore prende atto che le fatture dovranno essere intestate esclusivamente a Consip S.p.A. e dovranno riportare in evidenza il Codice Identificativo Gare (CIG) 7542710931. Il Fornitore si impegna ad attenersi per la predisposizione e la trasmissione delle fatture elettroniche alle modalità indicate dalla Committente, in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia secondo l'allegato V al presente Contratto.
8. *<nel caso di RTI con fatturazione proquota e pagamento ai singoli membri del RTI riportare la seguente dicitura* In caso di RTI con fatturazione pro-quota e pagamento ad ogni Impresa membro del RTI, ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati>.  
*<nel caso di RTI con fatturazione proquota e pagamento alla mandataria riportare la seguente dicitura* In caso di RTI con fatturazione pro-quota e pagamento in capo alla mandataria ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati>.  
*<nel caso di RTI con fatturazione e pagamento in capo alla sola mandataria riportare la seguente dicitura* In caso di RTI con fatturazione e pagamento alla mandataria la stessa si impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all'importo che verrà liquidato alle mandanti.
9. In caso di ricorso al subappalto/subaffidamento la fattura, ovvero un allegato alla stessa, dovrà contenere l'esplicita menzione che le attività sono state eseguite con il ricorso o meno al subappalto/subaffidamento con indicazione dell'Impresa e del suo codice fiscale. In caso di ricorso al subappalto/subaffidamento nei suddetti documenti dovrà essere indicato l'importo al netto dell'IVA di pertinenza del subappaltatore/subaffidatario, il periodo di competenza e la descrizione delle prestazioni eseguite. Inoltre, le fatture dei subappaltatori devono contenere, oltre a tutti gli elementi previsti per legge, anche una descrizione dell'attività eseguita, il numero di giornate lavorate, la figura professionale associata e il relativo prezzo unitario.
10. I termini di pagamento delle fatture, corredate della documentazione precedentemente espressa, saranno stabiliti secondo le modalità di cui alla vigente normativa, D. Lgs. 231/2002 e s.m.i.



11. Il bonifico, previo accertamento della Committente della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136

*<riportare i conti correnti dei Fornitori e in caso di RTI i conti correnti di ogni Impresa in caso di fatturazione pro quota:* Il conto corrente dedicato è/sono i/il seguente/i:

\_\_\_\_\_>

La Società si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta alla Committente, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio.

12. La Società, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della citata L. 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato alla Committente.
13. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
14. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all'art. 105, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016, si procederà secondo quanto previsto all'art. 14 G, comma 10, del Contratto.
15. *<eventuale, nel caso in cui aggiudicatario sia un RTI:* Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un RTI, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da tutte le imprese raggruppate secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate>.

## ARTICOLO 15 S

### OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con



raccomandata a.r qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n.136.

3. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
4. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Committente e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Committente.
5. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
6. La Committente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Committente, oltre alle informazioni sui sub-contratti di cui all'art. 105, comma 2, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata Legge, restando inteso che la Committente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
7. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
8. Ai sensi della Determinazione dell'AVCP (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.



Roma, lì \_\_\_\_\_

La Committente

\_\_\_\_\_ (*indicare la carica di chi firma*)

e legale rappresentante

C.F.: \_\_\_\_\_

Certificatore: \_\_\_\_\_

Validità: dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Firma digitale: n. \_\_\_\_\_

L'Impresa

\_\_\_\_\_ (*indicare la carica di chi firma*)

e legale rappresentante

C.F.: \_\_\_\_\_

Certificatore: \_\_\_\_\_

Validità: dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Firma digitale: n. \_\_\_\_\_

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

**con riferimento alle presenti Condizioni Speciali del Contratto:**

Articolo 2 S - Durata

Articolo 3 S - Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

Articolo 4 S - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa

Articolo 5 S - Proprietà delle apparecchiature e titolarità delle licenze d'uso

Articolo 6 S - Garanzie

Articolo 9 S - Verifica di conformità

Articolo 10 S - Servizio di manutenzione

Articolo 11 S - Servizio di supporto specialistico

Articolo 12 S - Penali

Articolo 15 S - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

**con riferimento alle Condizioni Generali del Contratto:**

Articolo 2 G - Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali

Articolo 3 G - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

Articolo 4 G - Obblighi di riservatezza

Articolo 5 G - Brevetti industriali e diritti d'autore

Articolo 6 G - Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software

Articolo 7 G - Proprietà dei prodotti

Articolo 8 G - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

Articolo 9 G - Garanzia Definitiva

Articolo 11 G - Recesso

Classificazione del documento: Consip Public

23 di 24

Schema di Contratto per Appalto Specifico indetto da Consip S.p.A. per il rinnovo della manutenzione e la fornitura di nuove licenze del motore di ricerca Exalead per la piattaforma acquistinretepa.it nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni - ID 2059

Allegato 2 – Schema di Contratto - Condizioni Speciali



Articolo 12 G - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

Articolo 13 G - Trasparenza dei prezzi

Articolo 14 G - Subappalto

Articolo 15 G- Foro esclusivo

Articolo 16 G -Trattamento dei dati personali

Articolo 17 G - Risoluzione

Articolo 18 G - Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001 – Codice etico – Piano triennale per la prevenzione della Corruzione e della trasparenza

L'Impresa

il legale rappresentante

\_\_\_\_\_

C.F.: \_\_\_\_\_

Certificatore: \_\_\_\_\_

Validità: dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ Firma digitale: n. \_\_\_\_\_